

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo - **Presidente**; dall'avv. Valentino Fedeli e dall'avv. Giancarlo Guarino - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; e della sig.ra Paola Anzellotti alla segreteria, si è riunito il giorno 13.6.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

(205) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEL GOBBO FRANCESCO (all'epoca dei fatti Presidente della società ASD PGS Potenza Picena), SOCIETÀ ASD PGS POTENZA PICENA - (nota n. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019)

Il deferimento

Con provvedimento prot. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019 la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare:

1) sig. Francesco Del Gobbo, in qualità di presidente della ASD PSG Potenza Picena all'epoca dei fatti, per rispondere del mancato deposito entro il termine previsto dal C.U. n. 1066 datato 22/06/2017 della LND della quota complessiva di iscrizione relativa al Campionato Nazionale Serie B Calcio a 5 - 17/18 da parte della Società di cui egli era Presidente;

2) la ASD PGS Potenza Picena a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 28 maggio 2018 la Co.Vi.So.D. segnalava il mancato versamento da parte della società ASD PSG Potenza Picena, entro il termine ultimo del 15 luglio 2017, della somma di euro 3.444,95 quale quota complessiva di iscrizione, come previsto dal punto 4/B del C.U. 1066 del 22.06.2017 della LND - Divisione Calcio a Cinque.

La Procura federale, espletata l'indagine di rito, incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto mediante notifica del deferimento in epigrafe, qui inteso integralmente trascritto.

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti dalla Procura federale vari atti di indagine, tra i quali ha assunto, per la Procura medesima, particolare valenza dimostrativa ai fini dell'accertamento del mancato rispetto del termine previsto dal C.U. n. 1066 del 22/06/2017, l'inadempimento nei termini di rito, relativo al deposito del documento attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione al

Campionato Nazionale Serie B, Calcio a 5, relativo alla stagione 2017/2018 da parte della società ASD PSG Potenza, come indicato in epigrafe.

Il dibattimento

Preliminarmente, il Presidente riferisce alle parti presenti che non è possibile allo stato procedere nei confronti del sig. Del Gobbo in quanto la segreteria non ha ancora acquisito l'esito della notifica dell'atto di deferimento nei confronti del deferito. La posizione processuale del sig. Del Gobbo viene, pertanto, stralciata e regolata come in dispositivo.

La Procura Federale ha concluso chiedendo irrogarsi la sanzione dell'ammenda pari ad euro 300,00 (euro trecento/00) nei confronti della società ASD PGS Potenza Picena. Per la società deferita nessuno è comparso.

I motivi della decisione

Il Collegio preliminarmente ritiene, condividendo sul punto la giurisprudenza di questo Tribunale, che il termine indicato nel C.U. n. 1066 del 22/06/2017 abbia natura perentoria, in quanto alla sua violazione, il Comunicato medesimo ricollega immediatamente un effetto sanzionatorio.

L'ampia ed esaustiva documentazione prodotta dalla Procura federale e attentamente esaminata dal Collegio comprova "*per tabulas*" la responsabilità della società deferita. È pacifico ed incontestato anche per la mancata produzione di memorie difensive, che la compagine societaria sia venuta meno ad un preciso obbligo imposto dall'ordinamento federale, senza addurre giustificazioni; né tali giustificazioni emergono *aliunde* dalla versata documentazione.

Deve ritenersi pertanto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- in via preliminare dispone lo stralcio della posizione del Sig. Francesco del Gobbo con rinvio a nuovo ruolo e sospensione dei termini processuali, ex art. 34 bis, comma 5 CGS con decorrenza dal 13.6.2019;
- nel merito, dichiara la responsabilità disciplinare della ASD PGS Potenza Picena per i fatti addebitati e, per l'effetto, dispone irrogarsi alla medesima la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (euro trecento).

(237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD SS Lazio Calcio a 5) e la Società ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 11611/298 pf18-19 GP/AA/ep del 16.4.2019)

Il deferimento

La Procura Federale il 16.04.2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Luciano Chilelli, nella qualità di presidente della Società ASD SS Lazio Calcio a 5, a motivo della violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 94 ter comma 2 e 91 comma 2 NOIF per avere egli omesso di depositare presso la Divisione Calcio a 5 l'accordo economico con la

calciatrice Claudia Alvino al momento della sottoscrizione del relativo modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, pur avendo corrisposto alla predetta tesserata il rimborso spese relativo alle mensilità di settembre ed ottobre 2017, pari ad € 450,00 mensili, mediante l'emissione di due distinti bonifici bancari datati rispettivamente 11 ottobre e 16 novembre 2017.

È stata contestualmente deferita la Società ASD SS Lazio Calcio a 5 ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC (responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio rappresentante legale).

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale l'avv. Luca Zennaro e per i deferiti l'avv.ssa Monica Fiorillo, in sostituzione dell'avv. Michele Cozzone, al fine di richiedere ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC l'applicazione di sanzione concordata.

Le suddette parti, dando seguito a tale richiesta, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: Chilelli Luciano, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), ridotta di 1/3, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); Società ASD SS Lazio Calcio a 5, sanzione base ammenda di € 450,00, ridotta di 1/3, sanzione finale ammenda di € 300,00 (trecento).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento entrambi i deferiti, a mezzo del loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate.

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, adotta il provvedimento di seguito riportato.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Chilelli Luciano, nella qualità, inibizione di mesi 2 (due);
- Società ASD SS Lazio Calcio a 5, ammenda di € 300,00 (trecento).

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.

(246) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANILO PETROSINO (titolare di quote pari alla metà del capitale sociale della AS Martina 1947 Srl dal 21.6.2012 al 26.5.2015 e per lo stesso periodo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della stessa società) - (nota n. 12237/477bis pf17-18 GP/GC/blp del 3.5.2019)

Il deferimento

La Procura Federale il 3 maggio 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Petrosino Danilo, titolare del 50% del capitale sociale della AS Martina Franca 1947 Srl e amministratore unico della stessa nel periodo dal 21 giugno 2012 al 26 maggio 2015, al quale ha imputato la violazione dell'art. 1bis commi 1 e 5 CGS - FIGC in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 NOIF per aver causato e concorso a causare con il proprio comportamento una gestione anti-economica della Società nonché per avere omesso di effettuare interventi idonei al risanamento della stessa, così provocandone la messa in liquidazione e la revoca dell'affiliazione.

In separati e già conclusi procedimenti altri soggetti, coinvolti nelle medesime vicende, sono stati destinatari di provvedimenti sanzionatori a cagione della carica sociale ricoperta all'interno della compagine societaria (vedi C.U. n. 38/TFN del 6.12.2018).

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi per la Procura Federale i dr.ri Chinè e Scarpa e per il deferito l'avv.ssa Cinzia Passero, munita di procura, al fine di richiedere ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC l'applicazione di sanzione concordata.

Le suddette parti, dando seguito a tale richiesta, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: Petrosino Danilo, sanzione base inibizione di mesi 30 (trenta) pari ad anni 2 (due) e mesi 6 (sei), ridotta di 1/3 (mesi 10), sanzione finale inibizione di mesi 20 (venti), pari a anni 1 (uno) e mesi 8 (otto).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il deferito, a mezzo del suo difensore, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata.

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle

parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente Ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua; adotta il provvedimento di seguito riportato.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione nei confronti del sig. Petrosino Danilo, nella qualità come in atti, della sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) e mesi 8 (otto).

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo - **Presidente**; dall'avv. Fabio Micali e dall'avv. Marco Stigliano Messuti - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; e della sig.ra Paola Anzellotti alla segreteria, si è riunito il giorno 13.6.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

[233] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAGAZZONI STEFANO (Direttore Generale della Società SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA Srl - (nota n. 11356/489 pfl8-19 GC/GP/ma del 10.4.2019)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, considerato che non è stata ancora acquisita ad oggi la prova della compiuta notifica dell'atto di convocazione all'odierna riunione in ordine alla posizione della società SS Argentina Srl, il cui esito da una consultazione del sito delle Poste Italiane risulta, allo stato, "in lavorazione", ritiene opportuno, per evidenti esigenze di certezza e di garanzia del contraddittorio, rinviare l'udienza al giorno 28 giugno 2019 ore 11.00, senza ulteriori avvisi, per l'acquisizione della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di convocazione, come sopra descritto.

Sospende i termini ex art. 34 bis, comma 5, CGS, con decorrenza dal 13.6.2019.

[235] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ASD SC CASTIADAS CALCIO - (nota n. 11506/365 pfl8-19 MS/AS/mm del 12.4.2019)

Il deferimento

Con nota del 12 aprile 2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la società ASD SC Castiadas Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del vigente CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Marco Savini allenatore attualmente iscritto ai ruoli del Settore Tecnico (matricola 32357) all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD SC Castiadas Calcio, ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS in relazione agli artt. 19 e 37, commi 1 e 2, del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per avere tenuto un comportamento nei confronti del proprio calciatore Alessandro Steri non confacente al suo ruolo tecnico, in occasione della partita amichevole Castiadas - Tortoli disputata a Triei il 29.8.2018, e in particolare per essere entrato in campo durante la gara e, con fare minaccioso, avere posto una mano sul petto del calciatore del Castiadas Alessandro Steri, per poi venire allontanato da alcuni calciatori; quindi, rientrato negli spogliatoi, per avere reiterato la medesima condotta, avvicinandosi nuovamente con fare minaccioso al sig. Alessandro Steri e rivolgendogli la frase: "Ora vedi che cosa ti faccio", tanto da costringere ancora una volta gli altri calciatori e i dirigenti del Castiadas ad allontanarlo per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente;

La deferita non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 13 giugno 2019 il rappresentante della Procura Federale, avv. Annamaria De Santis, e l'avv. Filippo Piriti, in sostituzione dell'avv. Mauro Toffolan, per la società ASD SC Castiadas Calcio hanno concordemente richiesto un rinvio a data successiva al 4 luglio 2019, con richiesta di sospensione dei termini, ex art. 34 bis, comma 5, CGS, al fine di attendere il deposito della decisione da parte della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC, nei confronti dell'allenatore sig. Marco Savini.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ritiene suscettiva di positivo apprezzamento la richiesta avanzata dalle parti. Militano a favore dell'accoglimento dell'istanza ragioni di opportunità procedimentale, in considerazione della natura della responsabilità azionata nel presente giudizio, di tipo oggettivo, dunque accessiva e dipendente, seppur autonoma, rispetto a quella diretta e principale imputata al tecnico sig. Marco Savini, tratto a giudizio dinanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico FIGC (seduta fissata in Firenze il giorno 4 luglio 2019) dove verranno accertati i medesimi fatti con carattere di priorità logico-giuridica.

Sussistono, pertanto, valide ragioni per accogliere l'istanza di rinvio a nuovo ruolo, con salvezza dei diritti di prima udienza e sospensione dei termini procedurali di dibattimento, ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Il Collegio dispone, altresì, sin d'ora un supplemento di istruttoria mediante acquisizione per il tramite della Procura Federale del referto arbitrale della partita amichevole disputata il 29 agosto 2018 tra Castiadas/Tortoli.

[245] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVESTRO CARBOTTI (all'epoca dei fatti e attualmente Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della

Società AS Bisceglie Srl] e la Società AS BISCEGLIE SRL - [nota n. 12093/917 pf18-19 GP/AA/ep del 29.4.2019]

Il deferimento

Il calciatore Domagoj Boljat depositava ricorso al Collegio Arbitrale presso la Lega Pro in data 12.10.2018.

Il Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, con il Lodo del 14.12.2018, depositato il 02.01.2019, condannava la Società AS Bisceglie Srl al pagamento, in favore del calciatore Domagoj Boljat, delle mensilità di giugno e di luglio 2018, nonché al pagamento delle retribuzioni mensili successive dovute per la stagione sportiva corrente 2018/2019, sino al 30.06.2019.

Nel lodo si pronunciava anche la risoluzione del contratto di prestazione sportiva.

Successivamente il calciatore inoltrava alla Procura Federale ed alla Co.Vi.So.C. una segnalazione lamentando il mancato rispetto del lodo nel termine previsto.

L'istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti numerosi documenti costituenti fonti di prova e precisamente:

- lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Pro del 14.12.2018, depositato in data 02.01.2019, comunicato alla AS Bisceglie Srl mediante messaggio di posta elettronica certificata;
- esposto del 04.02.2019, con relativi allegati, nell'interesse del calciatore, pervenuto via PEC alla Procura Federale nella stessa data;
- contratto di lavoro del calciatore, pervenuto alla Procura Federale con mail del 06.03.2019;
- modulo di censimento delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 della Società AS Bisceglie Srl;
- verbali di audizione dell'avv. Vincenzo Todaro e del sig. Silvestro Carbotti del 9.04.2019, con allegata documentazione;
- atto di transazione del 29.03.2019.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha formulato le seguenti richieste:

- nei confronti del sig. Silvestro Carbotti, l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- nei confronti della AS Bisceglie Srl, l'irrogazione della sanzione della penalizzazione in classifica di punti 1 (uno), da scontarsi nella stagione sportiva 2019/20, oltre all'ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00).

È comparso il legale dei deferiti il quale si è riportato alla propria memoria difensiva e ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti da ogni addebito.

Nelle memorie difensive il legale dei deferiti eccepisce un difetto di notifica del lodo arbitrale.

Nel merito i deferiti rappresentano che il deferimento è infondato poiché per quanto concerne le mensilità di novembre e dicembre 2018 le stesse sono state pagate (rispettivamente nei giorni 6 e 7 febbraio 2019) nel rispetto del termine federale del 16 febbraio 2019, mentre le mensilità di gennaio e febbraio 2019 sono state pagate il giorno 11 marzo 2019, nel rispetto del termine federale del 16 marzo 2019.

I motivi della decisione

La Procura Federale ha ricostruito la successione dei pagamenti effettuati in favore del calciatore ed è pervenuta alle seguenti conclusioni in questa sede rassegnate:

- gli emolumenti relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e parte della mensilità di ottobre 2018 sono stati saldati con assegno bancario di euro 7.127,31 incassato in data 30 luglio 2018;
- la rimanente parte dovuta per il mese di ottobre è stata saldata con bonifico bancario di euro 913,00 del 17 dicembre 2018;
- per le mensilità di novembre e dicembre 2018, i relativi versamenti sono stati effettuati, rispettivamente in data 6 e 7 febbraio 2019, mediante bonifico;
- i mesi di gennaio e febbraio 2019 sono stati pagati con bonifico datato 11 marzo 2019, per l'importo complessivo di euro 3.067,00.

Agli atti esiste anche una transazione, sottoscritta in data 29 marzo 2019 tra le parti del rapporto finalizzata al componimento bonario delle pendenze economiche maturate e maturande.

All'esito dell'approfondito esame degli atti del procedimento, il Tribunale rileva che le uniche mensilità per le quali, ad oggi, potrebbe ipotizzarsi un ritardo nel pagamento degli emolumenti sono quelle relative ai mesi di novembre, dicembre 2018 e ai mesi di gennaio e febbraio 2019. Queste le uniche mensilità che la società avrebbe corrisposto oltre i trenta giorni previsti per l'esecuzione del lodo arbitrale. Su tale circostanza ha concordato anche la Procura che ha, infatti, calibrato l'accusa sul tardivo pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2018. Sennonché, nessun tardivo adempimento è imputabile alla società con riguardo alle suddette mensilità.

Il lodo arbitrale aveva accertato come dovute le somme la cui scadenza era maturata al momento della decisione. E altrimenti non avrebbe potuto essere, non potendosi infatti qualificare debitore un soggetto prima della scadenza del termine per adempiere. Per i restanti ratei, in scadenza successiva alla pubblicazione del lodo, il provvedimento del Collegio arbitrale non avrebbe potuto imporre l'obbligo del pagamento ad una scadenza anticipata (id est, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo) rispetto a quella giuridicamente prevista nella legislazione sportiva, poiché il credito (non ancora scaduto) difettava dei requisiti di liquidità ed esigibilità. Il lodo ha potuto solo accertare, in parte qua, l'esistenza e la fondatezza dell'obbligazione pecuniaria a carico della società.

Ebbene, alla stregua di quanto è emerso all'esito del presente dibattimento, le menzionate mensilità (novembre e dicembre 2018) risulterebbero corrisposte nel rispetto dei termini fissati nella normativa federale, ossia entro la data del 16 febbraio 2019; ragion per cui, nessun addebito può essere mosso a carico dei deferiti.

La decisione in ordine a tale questione di merito, risulta assorbente in ordine ad ogni altra prospettazione difensiva formulata dai deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti da ogni addebito.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo - **Presidente**; dall'avv. Marco Stigliano Messuti e dall'avv. Angelo Venturini - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; e della sig.ra Paola Anzellotti alla segreteria, si è riunito il giorno 13.6.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANSERA MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Reggio Femminile), SOCIETÀ ASD FUTSAL REGGIO FEMMINILE - (nota n. 8261/431 pf18-19 GP/AS/sds del 7.2.2019)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, considerato che non è stata ancora acquisita, ad oggi, la prova della compiuta notifica dell'atto di convocazione all'odierna riunione in ordine alla posizione di entrambi i deferiti, il cui esito da una consultazione del sito delle Poste Italiane risulta, allo stato, "in lavorazione", ritiene opportuno, per esigenze di certezza e di garanzia del contraddittorio, disporre il rinvio dell'udienza al giorno 28 giugno 2019 ore 11.00, senza ulteriori avvisi, per l'acquisizione della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di convocazione, come sopra descritto.

Sospende i termini ex art. 34 bis, comma 5, CGS, con decorrenza dal 13.6.2019.

(238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CONCAS DAVIDE (all'epoca dei fatti dirigente della società ASD Atletico Oristano CF), FLORE LUCIANO (all'epoca dei fatti presidente della società ASD Atletico Oristano CF), DERIU ALESSANDRA (all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF), MADAU ELENA (all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF), MARCANGELI CHIARA, (all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF), MATTANA MAURA (all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF) e la società ASD ATLETICO ORISTANO CF - (nota n. 11513/315 pf18-19 GP/AS/ac del 15.4.2019)

Il deferimento

Con atto del 15 aprile 2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Concas Davide, all'epoca dei fatti dirigente della società ASD Atletico Oristano CF; Flore Luciano, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Atletico Oristano CF; Deriu Alessandra, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF; Madau Elena, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF; Marcangeli Chiara, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF; Mattana Maura, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF e la società ASD Atletico Oristano CF, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per rispondere:

1) Concas Davide, all'epoca dei fatti dirigente della società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Calcio Femminile della FIGC – LND per la stagione sportiva 2017/18, pag. 13, per essere venuto meno ai doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, e in particolare per aver svolto l'attività di allenatore della squadra della società ASD Atletico Oristano CF,

militante nel Campionato Nazionale Femminile di Serie B, in occasione delle gare Atletico Oristano – Inter Milano del 10.12.2017, Atletico Oristano – Orobica Bergamo del 23.12.2017 e Atletico Oristano – Fiammamonza 1970 del 14.1.2018, nel corso delle quali ha rivestito il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, nonché in occasione delle gare Calcio Padova – Atletico Oristano del 7.1.2018, Atletico Oristano – Caprera Calcio del 21.1.2018, Atletico Oristano – Sassari Torres del 3.2.2018, Riozzese – Atletico Oristano dell’11.2.2018, Real Meda – Atletico Oristano del 18.3.2018, Atletico Oristano – Marcon del 25.3.2018, Inter Milano – Atletico Oristano del 15.4.2018 e Atletico Oristano – Azalee dell’11.3.2018, pur non essendo abilitato dal Settore Tecnico e senza essere tesserato per la società ASD Atletico Oristano CF né come allenatore, né come operatore sanitario;

2) Flore Luciano, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Calcio Femminile della FIGC – LND per la stagione sportiva 2017/18, pag. 13, per essere venuto meno ai doveri di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e in particolare per aver consentito o comunque non impedito al sig. Davide Concas l’espletamento dell’attività di allenatore della società ASD Atletico Oristano CF, militante nel Campionato Nazionale Femminile di Serie B, in occasione delle gare Atletico Oristano – Inter Milano del 10.12.2017, Atletico Oristano – Orobica Bergamo del 23.12.2017 e Atletico Oristano – Fiammamonza 1970 del 14.1.2018, nel corso delle quali il Concas Davide ha rivestito il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, nonché in occasione delle gare Calcio Padova – Atletico Oristano del 7.1.2018, Atletico Oristano – Caprera Calcio del 21.1.2018, Atletico Oristano – Sassari Torres del 3.2.2018, Riozzese – Atletico Oristano dell’11.2.2018, Real Meda – Atletico Oristano del 18.3.2018, Atletico Oristano – Marcon del 25.3.2018, Inter Milano – Atletico Oristano del 15.4.2018 e Atletico Oristano – Azalee dell’11.3.2018, nel corso delle quali il Concas Davide ha rivestito il ruolo di massaggiatore, pur non essendo costui abilitato dal Settore Tecnico e senza essere costui tesserato per la società ASD Atletico Oristano CF né come allenatore, né come operatore sanitario;

3) Deriu Alessandra, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del vigente CGS, per non essersi presentata davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocata, per essere sentita in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento;

4) Madau Elena, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del vigente CGS, per non essersi presentata davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocata, per essere sentita in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento;

5) Marcangeli Chiara, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del vigente CGS, per non essersi presentata davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocata, per essere sentita in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento;

6) Mattana Maura, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, e in particolare per essere venuta meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per avere tenuto un comportamento palesemente reticente e non collaborativo in occasione della sua audizione davanti agli organi inquirenti del 3.12.2018, peraltro in relazione a fatti non attinenti a sé ma bensì a terze persone;

7) la società ASD Atletico Oristano CF, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai sig.ri Concas Davide, Flore Luciano, Mancino Francesco, Deriu Alessandra, Madau Elena, Marcangeli Chiara e Mattana Maura;

I deferiti Davide Concas, Luciano Flore e Maura Mattana hanno fatto pervenire memoria difensiva a mezzo del loro difensore avv. Matteo Sperduti.

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale ed i deferiti 1) Davide Concas; 2) Luciano Flore e ASD Atletico Oristano CF e 3) Maura Mattana hanno depositato tre distinte proposte di accordi ai sensi dell'art. 23, CGS.

Il patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, pronuncia il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti 1) Davide Concas; 2) Luciano Flore, e ASD Atletico Oristano CF e 3) Maura Mattana per il tramite del loro difensore avv. Matteo Sperduti, munito di procura speciale hanno depositato tre distinte istanze di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale, avv. Annamaria De Santis;

Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Esaminata la documentazione inerente l'odierno deferimento e ritenute congrue, in relazione ai fatti accertati, alle contestazioni sollevate ed al materiale probatorio acquisito, le sanzioni proposte;

Comunicato, infine, che l'ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IBAN: IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Davide Concas mesi 4 (quattro) di inibizione;
- Luciano Flore mesi 4 (quattro) di inibizione;
- ASD Atletico Oristano CF € 800,00 (ottocento/00) di ammenda;
- Maura Mattana giorni 40 (quaranta) di squalifica.

Il dibattimento prosegue nei confronti dei restanti deferiti.

Alla stessa riunione del 13 giugno 2019, il rappresentante della Procura Federale, avv. Annamaria De Santis, riportatasi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- Alessandra Deriu 2 (due) mesi di squalifica;
- Elena Madau 2 (due) mesi di squalifica;
- Chiara Marcangeli 2 (due) mesi di squalifica;

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 24 gennaio 2019.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 15 aprile 2019, è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.

Le sig.re Alessandra Deriu, Elena Madau e Chiara Marcangeli, tutte calciatrici della società ASD Atletico Oristano CF, sono tutte incorse nella violazione dell'art. 1 bis, comma 3, del vigente CGS, per non essersi presentate davanti agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocate, per essere sentite in merito ai fatti che formano oggetto del presente procedimento, senza addurre alcun legittimo impedimento.

Alla società ASD Atletico Calcio Oristano CF è stato imputato di essersi avvalsa, di fatto, del sig. Davide Concas nella conduzione tecnica della squadra militante nel Campionato Femminile di Serie B per la stagione sportiva 2017/18 - dal 29 novembre 2017 fino alla fine del Campionato, benché costui non fosse tesserato per la società in qualità di allenatore, né tanto più iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC.

Le calciatrici sono state convocate per le esigenze istruttorie di indagine volte all'accertamento dei fatti.

Il loro comportamento non è stato collaborativo, sostanziandosi in un ostacolo nella conduzione delle indagini.

I fatti (mancata presentazione alla convocazione della Procura federale) risultano comprovati per tabulas alla luce degli atti del procedimento: relazione del 13 dicembre 2018 della Procura

Federale; convocazioni delle tre calciatrici per i giorni 26 novembre 2018 - all. 13 - e 3 dicembre 2018 - all. 14.

L'art. 1 bis del CGS così recita: "Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva".

La regola di condotta è stata frontalmente infranta dalle deferite.

I comportamenti delle calciatrici, privi di giustificazione, integrano pertanto la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, del citato Codice.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Davide Concas mesi 4 (quattro) di inibizione;
- Luciano Flore mesi 4 (quattro) di inibizione;
- ASD Atletico Oristano CF € 800,00 (ottocento/00) di ammenda;
- Maura Mattana giorni 40 (quaranta) di squalifica.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- Alessandra Deriu 2 (due) mesi di squalifica;
- Elena Madau 2 (due) mesi di squalifica;
- Chiara Marcangeli 2 (due) mesi di squalifica.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 24 giugno 2019.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
 Gabriele Gravina